

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 9 marzo 2018 n. 81
“Metropolis - Consorzio di Cooperative Sociali a r.l.” di Molfetta (BA). Rilascio accreditamento istituzionale della Comunità Alloggio denominata “DON ALDO PRATO”, sita in San Severo (FG) alla Via Don Aldo Prato n. 17, ai sensi dell’art. 24, comma 1 della Legge Regionale 2 maggio 2017, n. 9 e s.m.i..

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 227 del 18/09/2013 – Conferimento incarico di Posizione Organizzativa;

Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *“riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità”*;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto *“Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione.”*;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell’incarico di Dirigente della Sezione Strategie e governo dell’offerta;

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità.

In Bari presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta (SGO), sulla base dell’istruttoria espletata dalla P.O. Accreditamenti e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.

Il R.R. n. 7/2002 – *“Regolamento regionale di organizzazione delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne pubbliche e private”* prevede all’art. 2 la *“Comunità Alloggio”*, quale struttura residenziale socio-riabilitativa a più elevata intensità assistenziale, con una dotazione di n. 8 posti letto, che accoglie utenti relativamente autonomi sul piano della soddisfazione dei bisogni di vita quotidiana e con abilità psicosociali sufficientemente acquisite.

La Legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 e s.m.i., rubricata *“Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private”*, prevede all’art. 24, comma 1 che *“Le strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private, autorizzate all’esercizio dell’attività sanitaria, che intendono chiedere l’accreditamento istituzionale, inoltrano la relativa domanda alla competente sezione regionale. Tali strutture, qualora siano già in possesso alla data di entrata in vigore della presente legge della verifica del fabbisogno territoriale e dell’autorizzazione regionale all’esercizio, ottengono l’accreditamento istituzionale su apposita richiesta e previo esito positivo dell’istruttoria di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6.”*

Con nota prot. n. 1506 del 28/07/2017 trasmessa con PEC in pari data, il legale rappresentante del Consorzio di Cooperative Sociali Soc. Coop. a r.l. Onlus Metropolis di Molfetta ha presentato a questa Sezione istanza di

accreditamento istituzionale della struttura in oggetto ai sensi della L.R. n. 9/2017, dichiarando nell'allegato *Modello AccrProv.*:

“

1. *che la struttura è stata realizzata in conformità al progetto per il quale è stata rilasciata autorizzazione alla realizzazione per nuova struttura destinata alla erogazione di prestazioni in regime residenziale e semi residenziale non ospedaliero, a ciclo continuativo e/o diurno con atto prot. 0013009 del Comune di San Severo in data 02.07.2015 previo parere di compatibilità positivo rilasciato dal Dirigente del settore sanità con Atto Dirigenziale del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditemento della Regione Puglia n° 89 del 20.04.2015.*
2. *che la struttura rispetta la normativa vigente in materia igienico sanitaria e di sicurezza del lavoro ed è in possesso dei requisiti minimi in conformità a quanto richiesto dal Regolamento Regionale n. 7/2002 e di essere in possesso di autorizzazione all'esercizio n° 94 del 26.04.2016 rilasciata dalla Regione.*
3. *che la struttura è in possesso dei requisiti ulteriori in conformità a quanto richiesto dal Regolamento Regionale n. 7/2002 e Regolamento Regionale n. 9/2017 (L.R. n. 9/2017, n.d.r.)*
(...)”.

Per quanto innanzi;

verificato, in relazione alla istanza di accreditamento di cui sopra, il possesso delle condizioni richieste dal citato art. 24, comma 1;

richiamato l'art. 20, comma 1 della L.R. n. 9/2017, il quale stabilisce che *“L'accreditamento istituzionale è rilasciato ed è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui al presente articolo e ai requisiti ulteriori di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa”* ed il successivo art. 24, comma 3, il quale prevede che *“Ai fini della concessione dell'accreditamento, il dirigente della sezione regionale competente, verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale come individuati all'atto dell'autorizzazione, in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e chiede la verifica sugli aspetti tecnico-sanitari e il rispetto della disciplina prevista dal CCNL di settore all'Organismo tecnicamente accreditante, il quale trasmette gli esiti entro novanta giorni dal conferimento dell'incarico. Sulla base delle risultanze delle valutazioni effettuate, il dirigente della sezione regionale competente, completata la fase istruttoria e predispone gli atti conseguenti. Gli oneri derivanti dall'attività di verifica sono a carico dei soggetti che richiedono l'accreditamento, secondo tariffe definite dalla Giunta regionale”*;

visto l'art. 29, comma 9 della medesima L.R. 9/2017, il quale stabilisce che *“Nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione interna e di definizione delle modalità operative dell'attività di verifica dell'Organismo tecnicamente accreditante, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il dirigente della sezione regionale competente o il comune, nelle ipotesi di cui all'articolo 28, per la valutazione degli aspetti tecnico-sanitari di cui all'articolo 24, comma 3, si avvale dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali, garantendo il rispetto di criteri di rotazione e di appartenenza ad ambiti territoriali aziendali diversi rispetto a quello di ubicazione della struttura da accreditare”*;

con nota prot. n. A00_183/6193 del 02/11/2017 questa Sezione ha invitato il Dipartimento di Prevenzione della ASL BT, ai sensi dell'art. 24, comma 3 e 29, comma 9 della L.R. n. 9/2017, *“ad effettuare idoneo sopralluogo presso la Comunità Alloggio con n. 8 posti letto denominata “DON ALDO PRATO”, ubicata nel Comune di San Severo (FG) alla Via Aldo Prato n. 17 e gestita dal “Consorzio di Cooperative Sociali Coop. a r.l. Onlus Metropolis” di Molfetta, finalizzato alla verifica dei requisiti ulteriori di accreditamento, generali e specifici, relativi alla tipologia di struttura “Comunità Alloggio”*”.

Con nota prot. n. 076864/17 del 22/12/2017 trasmessa con PEC in data 02/01/2018, ad oggetto

“GIUDIZIO FINALE – COMUNITÀ ALLOGGIO “DON ALDO PRATO” 8 P.L. COOP. METROPOLIS – SAN SEVERO – CONFERIMENTO INCARICO REGIONE PUGLIA ASSESSORATO ALLA SALUTE UFFICIO ACCREDITAMENTI PROT. 6193 DEL 02.11.2017”, il Direttore del Servizio Igiene e Sanità Pubblica (SISP) della ASL BT ha comunicato a questa Sezione e, per conoscenza, al legale rappresentante del “Consorzio di Cooperative Sociali Coop. a r.l. Onlus Metropolis” di Molfetta quanto segue:

“Facendo seguito alla nota indicata in oggetto, con la quale l’Assessorato alle Politiche della Salute – Ufficio Accreditementi della Regione Puglia ha delegato questo Dipartimento di Prevenzione – Servizio di Igiene Sanità Pubblica a eseguire gli accertamenti finalizzati alla verifica del possesso degli ulteriori requisiti per l’accreditamento di una COMUNITA’ ALLOGGIO, si comunica che in data 22.12.2017 e 27.12.2017 è stato effettuato idoneo sopralluogo presso la struttura nonché la valutazione di atti e documenti per le verifiche di quanto richiesto.

Tutto ciò premesso, e a conclusione del procedimento:

- Visto l’esito del sopralluogo ;
- Vista la documentazione esibita;

si esprime GIUDIZIO FAVOREVOLE per l’accreditamento di una COMUNITA’ ALLOGGIO 8 P.L. a:

Denominazione	COMUNITA’ ALLOGGIO “DON ALDO PRATO”
Titolare	CONSORZIO COOP. SOCIALI A R.L. ONLUS METROPOLIS
Legale rappresentante	PAPARELLA LUIGI
Sede legale	VIALE PIO XI, 48/41/42 – MOLFETTA
Sede operativa	VIA DON ALDO PRATO 17 – SAN SEVERO
Attività	COMUNITA’ ALLOGGIO
Ricettività	P.L. 08
Natura giuridica	PRIVATA

Responsabile Sanitario, della struttura, ai sensi dell’art. 12 della L.R. 09/2017 e:

DR. GAETANO IUSI

Nato	BARI	01.07.1958
Laurea in	MEDICINA E CHIRURGIA	UNIVERSITA’ BARI – 20/11/1986
Specializzazione	PSICHIATRIA	UNIVERSITA’ BARI – 12.07.1990
Abilitazione professione 1986		
Iscrizione albo/ordine	BARI	n° 8194 – 29.12.1986 “.

Per quanto sopra, si propone di rilasciare, ai sensi dell’art. 24, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e sm.i., l’accreditamento istituzionale della Comunità Alloggio di riabilitazione psichiatrica denominata “DON ALDO PRATO” con n. 8 posti letto, sita in San Severo (FG) alla Via Aldo Prato n. 17, gestita dal “Consorzio di Cooperative Sociali a r.l. Metropolis” di Molfetta (BA), con la precisazione che:

- ai sensi dell’art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017, il legale rappresentante del “Consorzio di Cooperative Sociali a r.l. Metropolis”, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio del provvedimento di accreditamento, dovrà rendere “alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende un dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall’articolo 20, comma 2, ai fini dell’accreditamento istituzionale. L’omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall’articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all’esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell’articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale territorialmente competente, l’eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica

- ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio.";*
- ai sensi dell'art. 26, comma 1 *"La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante.";*
 - ai sensi dell'art. 22, comma 4 della L.R. n. 9/2017, *"Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati.".*

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

**Il Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità
(Mauro Nicastro)**

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla Responsabile P.O. e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;
- ritenuto di dover provvedere in merito;

D E T E R M I N A

- di rilasciare, ai sensi dell'art. 24, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e sm.i., l'accreditamento istituzionale della Comunità Alloggio di riabilitazione psichiatrica denominata "DON ALDO PRATO" con n. 8 posti letto, sita in San Severo (FG) alla Via Aldo Prato n. 17, gestita dal "Consorzio di Cooperative Sociali a r.l. Metropolis" di Molfetta (BA), con la precisazione che:
 - ai sensi dell'art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017, il legale rappresentante del "Consorzio di Cooperative Sociali a r.l. Metropolis", entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio del provvedimento di accreditamento, dovrà rendere *"alla Regione una dichiarazione*

sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende un dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio.”;

- ai sensi dell'art. 26, comma 1 *“La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante.”;*
- ai sensi dell'art. 22, comma 4 della L.R. n. 9/2017, *“Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati.”;*

• di notificare il presente provvedimento:

- al Legale Rappresentante del “Consorzio di Cooperative Sociali a r.l. Metropolis”, Viale Pio XI 48/41-42 Pal F., Molfetta (BA);
- al Direttore Generale della ASL FG;
- al Direttore del Dipartimento di Salute Mentale della ASL FG;
- al Sindaco del Comune di San Severo.

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e governo dell'offerta /all'Albo Telematico *(ove disponibile)*;
- b) sarà trasmesso al Servizio Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- c) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia *(ove disponibile l'albo telematico)*;
- e) il presente atto, composto da n. 8 facciate, è adottato in originale;
- f) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione
(Giovanni Campobasso)